

# Diritto, Eticità e Stato in Hegel

## Right, Ethicity and State in Hegel

PIERPAOLO CESARONI<sup>1</sup>

**Abstract:** The aim of this article is to give an account of Hegel's conception of right as a mutual implication of ethical and political life against the backdrop of the modern theories of right, based on the construction of a sovereign will authorized by the procedure of representation and on the notion of a threefold division of the powers of the State. After having clarified Hegel's definition of State as the actuality of the ethical Idea, I will provide a stepwise reconstruction of the inner logic of the constitution (*Verfassung*), as it is articulated in its three main moments: the power of the monarch (singularity), the civil society (particularity), and the legislative power (universality). Specifically, I will argue that, from *the Outlines of the Philosophy of Right* (1820) to the *Enciclopedia* of 1827 and 1830, passing through the course of 1824/25, Hegel's texts show the discontinuous development of a broad and original notion of government (*Regierung*), which, in the §541 of the *Enciclopedia* of 1830, culminates in the identification of government with the political State. Thus, the traditional distinction of powers ends up being transformed into the articulation of three ruling agencies, which are actively present in every sphere of the constitution, without, however, pretending to reduce or eliminate any of them.

**Key-words:** Right, State, ethical life, politics, constitution, government.

**Abstract:** Lo scopo del presente articolo è dare un resoconto della concezione hegeliana del diritto in quanto implicazione reciproca di eticità e politica, stagliandola sullo sfondo delle teorie moderne del diritto, basate sulla costruzione di una volontà sovrana autorizzata dalla procedura di rappresentanza e sulla nozione di una divisione triplice dei poteri dello Stato. Dopo aver chiarito la definizione hegeliana dello Stato come realtà effettiva dell'idea etica, fornirò una ricostruzione graduale della logica interna della costituzione (*Verfassung*), per come essa è articolata nei suoi tre momenti principali: il potere del monarca (singolarità), società civile (particolarità) e potere legislativo (universalità). In modo specifico, argomenterò che, dai *Lineamenti di filosofia del diritto* (1820) all'*Enciclopedia* del 1827 e 1830, passando dal corso di lezioni del 1824/25, i testi di Hegel mostrano lo sviluppo discontinuo di una nozione ampia e originale di governo (*Regierung*), la quale, nel §541 dell'*Enciclopedia* del 1830, culmina nell'identificazione del governo con lo Stato politico. In questo modo, la distinzione tradizionale dei poteri finisce

---

<sup>1</sup> Ricercatore di Filosofia Politica presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Padova. Dal 2011/2012, insegna filosofia politica per il corso di laurea triennale in Filosofia. E-mail: pierpaolo.cesaroni@unipd.it.

con l'essere trasformata nell'articolazione di tre istanze di governo, che sono attivamente presenti in ogni sfera della costituzione, senza, tuttavia, pretendere di ridurre o eliminare nessuna di esse.

**Parole chiave:** Diritto, Stato, eticità, politica, costituzione, governo.

Voler cercare una “teoria del diritto” in Hegel conduce immancabilmente fuori strada. È vero, infatti, che la sua filosofia dello spirito oggettivo, la cui esposizione nel dettaglio è come noto affidata ai *Lineamenti di filosofia del diritto* del 1820 (in seguito: LFD<sup>2</sup>), corrisponde nel suo complesso a una «scienza filosofica del diritto» (LFD, §1); essa tuttavia non può in alcun modo essere confusa con una prestazione identificabile nella costruzione di «teoria» del diritto. Nella prefazione all'opera, in effetti, Hegel si scaglia contro quella concezione che individua come compito della filosofia politica quello «di inventare e di dare [allo Stato] anche una teoria e appunto una teoria nuova e particolare» (LFD, p. 6), ovvero di costruire nel pensiero un modello astratto di Stato, che si tratterebbe poi eventualmente di applicare (più o meno pienamente) alla realtà in modo da renderla il più possibile “razionale”. Contro tale concezione della filosofia intesa come teorizzare e raziocinare, altra faccia dell'esercizio della critica<sup>3</sup>, Hegel pensa alla filosofia come a un esercizio di *comprensione* del reale, che non corrisponde a una mera descrizione dello stato di cose esistente, bensì al tentativo di cogliere concettualmente e di far quindi emergere la struttura razionale che innerva l'esperienza moderna dello Stato, al di là delle rappresentazioni diffuse che hanno colonizzato l'immaginario politico della modernità<sup>4</sup>.

Nella lettura di Hegel, il diritto esiste concretamente nello Stato. Come noto, quest'ultimo è determinato dal filosofo tedesco come *realtà dell'idea etica* (*Wirklichkeit der sittlichen Idee*, LFD, §257). Questa definizione, così come altre tipiche di Hegel, possono sembrare vuote, o peggio ancora l'espressione di un tecnicismo fine a se stesso; in realtà, esse hanno un

---

<sup>2</sup> G.W.F. Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, in *Gesammelte Werke. In Verbindung mit der deutschen Forschungsgemeinschaft*, Hamburg, Meiner, Bd. 14.1, hrsg. von K. Grotzsch und E. Weisser-Lohmann, 2009, tr. it. a cura di G. Marini, Roma-Bari, Laterza 2001<sup>2</sup>.

<sup>3</sup> Sulla nascita e lo sviluppo del concetto di *critica* cfr. il classico lavoro di R. Koselleck, *Kritik und Krise. Ein Beitrag zur Pathogenese der bürgerlichen Welt*, Verlag Karl Alber, Freiburg-München 1959, trad. it. di G. Panziera, *Critica illuminista e crisi della società borghese*, a c. di P. Schiera, Il Mulino, Bologna 1972.

<sup>4</sup> Cfr. G. Duso, *Libertà e costituzione in Hegel*, FrancoAngeli, Milano 2013.

significato ben preciso che deve essere portato alla luce. Lasciando sullo sfondo il riferimento all'idea (che ci porterebbe lontano), Hegel afferma che lo Stato è *Wirklichkeit*, ovvero realtà intessuta di razionalità e di universalità, e che tale razionalità o universalità che si manifesta nello Stato è quella propria dell'*idea etica* o eticità. I paragrafi 142-156 dei *Lineamenti* spiegano bene cosa Hegel intenda con questo termine: l'eticità è l'insieme delle relazioni sostanziali che attraversano e regolano la vita e la condotta di ciascun individuo e lo determinano come tale, lo rendono ciò che effettivamente è. Si tratta di relazioni *sostanziali* perché in esse si manifesta qualcosa di più di ciò che si può trovare nel semplice rapporto intersoggettivo: un elemento terzo (*das Sittliche*) che governa ciascun rapporto, determinandone dall'interno la logica. Per Hegel, ciò che costituisce il singolo individuo non è mai, di fatto, qualcosa di "solo suo", per il semplice motivo che un individuo è quel che è, e può quindi anche giungere alla propria rappresentazione di sé, solo a partire dalle mediazioni sostanziali in cui è inserito, le quali definiscono le norme della sua condotta. Questo non significa, evidentemente, che l'eticità sia un universale che si impone agli individui dall'esterno, limitandone una supposta originaria libertà; proprio al contrario, essa è ciò che definisce dall'interno l'individualità stessa, plasmandola nel suo essere e anzi rendendola possibile (anche se non pre-determinandola nei caratteri contingenti che di volta in volta essa assume). Se così non fosse, dovremmo affermare per esempio che il mio determinarmi a coniuge, genitore o figlio (per limitarsi, in termini esemplificativi, all'universale etico della famiglia) sono delle limitazioni della mia soggettività e non invece un mio tratto costitutivo, qualcosa che effettivamente mi rende ciò che sono. Tendenzialmente, l'individuo moderno non riconosce queste strutture perché è centrato sull'immaginario della costruzione della *sua propria* identità; tuttavia, nella mia realtà effettiva o *Wirklichkeit* la mia identità non è mai "solo mia"<sup>5</sup>.

Bisognerà progressivamente tornare su questa categoria decisiva di "eticità", per comprenderla in maniera più precisa. Per il momento, rimaniamo alla definizione da cui siamo partiti: lo Stato è la realtà dell'idea

---

<sup>5</sup> Al riguardo cfr. già la sezione B del momento "ragione" della *Fenomenologia dello spirito* («L'effettuazione dell'autocoscienza razionale mediante se stessa»), in particolare le figure della legge del cuore e della virtù (G.W.F. Hegel, *Phänomenologie des Geistes*, trad. it. a cura di G. Garelli, Torino, Einaudi 2008, pp. 247 sgg.).

etica. Il termine *Stato*, qui, può essere considerato sinonimo di *costituzione* (*Verfassung*), poiché abbiamo a che fare con lo Stato non come individuo che agisce, in relazione ad altri Stati, sullo scenario storico, ma dello Stato in quanto tale, cioè del primo e principale momento della sua esposizione<sup>6</sup>. Nel §259 dei *Lineamenti*, infatti, si legge: «L'idea dello Stato ha a) realtà *immediata* e [da questo primo punto di vista] è lo Stato individuale come organismo riferente sé a sé, *costituzione* o *diritto statale interno*». Se dunque l'eticità è l'insieme dei rapporti sostanziali che attraversano la vita di ciascun individuo e che lo costituiscono come soggetto, rendendolo ciò che è, allora la costituzione è *l'insieme delle istituzioni che realizzano effettivamente, concretamente questi rapporti etici*. Non si tratta ovviamente di un insieme accidentale e disorganizzato, ma di una totalità ben formata, di un organismo; ciascuna delle sue parti sarà la realizzazione empirica (cioè istituzionale) di rapporti etici (o sostanziali) e l'insieme (cioè lo Stato stesso) non sarà altro, dunque, che il sistema che tiene insieme questa molteplice e regolata manifestazione. È precisamente nella connessione fra i rapporti etici sostanziali e le forme della loro istituzionalizzazione che si trova la definizione hegeliana del *diritto*.

L'analisi che segue è volta a dare consistenza a questa traccia di lettura, ricostruendo le strutture portanti della *Verfassung* dello Stato moderno nella comprensione che ne offre Hegel nella sua filosofia del diritto. A questo fine, il riferimento non sarà solo all'esposizione offerta nei *Lineamenti*, ma anche a quelle successive, dai corsi di lezione tenuti da Hegel a Berlino negli anni Venti<sup>7</sup> fino all'esposizione dello spirito oggettivo contenuta nell'ultima edizione della *Enciclopedia delle scienze filosofiche* (datata 1830)<sup>8</sup>. In tali riprese, infatti, si assiste ad alcuni riassetamenti

<sup>6</sup> Cfr. LFD, §259: «L'idea dello Stato ha a) realtà *immediata* e [da questo primo punto di vista] è lo Stato individuale come organismo riferente sé a sé, *costituzione* o *diritto statale interno*». Gli altri due momenti sono il diritto esterno e la storia del mondo, di cui non mi occuperò.

<sup>7</sup> Mi riferirò principalmente alle lezioni del 1824-25, di cui abbiamo la trascrizione di Griesheim: G.W.F. Hegel, *Philosophie des Rechts nach der Vorlesungsnachschrift* K. G. v. Griesheims 1824/25, in *Vorlesungen über Rechtsphilosophie*, hrsg. von K.-H. Ilting, 4 Bde., Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1973-4, Bd. IV, pp. 67-752 (d'ora in poi: Rph 1824-25). Per una ricostruzione del rapporto fra lezioni e *Lineamenti*, così come per un'esposizione più ampia di quanto segue, rimando a P. Cesaroni, *Governo e costituzione in Hegel. Le lezioni di filosofia del diritto*, FrancoAngeli, Milano 2006.

<sup>8</sup> G.W.F. Hegel, *Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaft im Grundrisse (1830)*, in *Gesammelte Werke*, cit., Bd. XX (1992); trad. it. a cura di B. Croce, con aggiunta delle prefazioni a cura di A. Nuzzo, Laterza, Roma-Bari 2002<sup>8</sup> (d'ora in poi: *Enz* 1830).

significativi della concezione hegeliana dello Stato, i quali, nel rimodellare il significato della categoria di “governo”, implicano approfondimenti o slittamenti anche di altre parti dell’esposizione. Non si tratterà però di suggerire una rottura netta con la traccia segnata dall’opera del 1820, bensì di seguire l’effettivo configurarsi della *comprensione* hegeliana del reale, mai riducibile a una semplice ripetizione di un contenuto teorico acquisito stabilmente.

## POTERE DEL PRINCIPE E COSTITUZIONE

Una buona strada di accesso alla comprensione hegeliana dello Stato è nell’esposizione del primo dei tre poteri dello Stato, il potere del principe (*fürstliche Gewalt*: LFD, §273)<sup>9</sup>. Qui Hegel si confronta direttamente con il problema dello Stato moderno, ruotante attorno all’unità politica e al concetto di sovranità. Nei *Lineamenti* (così come, del resto, in tutte le altre esposizioni), il potere del principe è trattato per primo perché il suo *proprium* è quella decisione ultima (LFD, § 275) grazie alla quale lo Stato è ricondotto alla sua unità reale e individuale e quindi in generale è. Bisogna comprendere il nucleo propriamente speculativo di questa figura, che introduce un decisivo scarto rispetto al pensiero della sovranità che è proprio della teoria politica moderna così come delle odierne costituzioni liberal-democratiche<sup>10</sup>.

Secondo Hegel, il limite delle più diffuse rappresentazioni dello Stato (egli ha in mente soprattutto le teorie che animano le varie fasi della rivoluzione francese) è quello di non aver compreso il fondamento speculativo e filosofico nascosto nel problema della sovranità, consistente nel rovesciamento (*Umschlagen*) del concetto (della razionalità) nell’esistenza. L’incapacità di tematizzare tale nucleo speculativo si traduce nella ricerca di

---

<sup>9</sup> Alcuni fra i più importanti contributi sulla filosofia politica di Hegel comparsi negli ultimi venti o trent’anni hanno sottolineato, in modalità diverse ma con una sostanziale unità di intenti, la centralità di questo potere: cfr. B. Bourgeois, *Études hégéliennes. Raison et décision*, Puf, Paris 1992; C. Cesa, *Entscheidung und Schicksal: die fürstliche Gewalt*, in *Hegels Philosophie des Rechts. Die Theorie der Rechtsformen und ihre Logik*, hrsg. von D. Henrich u. R.-P. Horstmann, Stuttgart 1982, pp. 185-205; Ludwig Siep, *Hegels Theorie der Gewaltenteilung*, in *Hegels Rechtsphilosophie im Zusammenhang der europäischen Verfassungsgeschichte*, hrsg. von H.-Ch. Lucas u. O. Pöggeler, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1986, pp. 387-420.

<sup>10</sup> Per una trattazione più ampia di tale questione, a mio avviso fondamentale per poter comprendere la filosofia del diritto di Hegel, rimando a Duso, *Libertà e costituzione in Hegel*, cit., in partic. cap. 2.

una volontà assoluta che sia in grado di esprimere, come tale, la razionalità dello Stato: tentativo di escogitare un meccanismo che sia in grado di produrre una *volontà* sovrana che, purificandosi di ogni “naturalità”, produca necessariamente la volontà comune e razionale dello Stato<sup>11</sup>. Le varie proposte politico-teoriche, le quali possono essere considerate come una serie di tentativi di risolvere la decisione sovrana in una forma politica (cioè nella ricerca di un meccanismo formale a cui affidare la razionalità della legge), sono destinate al naufragio, come mostra puntualmente la travagliata storia della rivoluzione francese. Qui infatti, secondo Hegel, si manifesta chiaramente il continuo riemergere di un «vertice ultimo» (*letzte Spitze*) dello Stato, cioè di un *momento naturale* della decisione che non si mostra irriducibile a ogni sua formalizzazione in termini puramente giuridico-formali.

La decisione che rende uno lo Stato, cioè, porta sempre necessariamente con sé un elemento di irriducibilità alla forma politica: è sempre *qualcuno* che decide. La decisione del principe è per Hegel *infondata*, il che significa che il sovrano non può essere *scelto* in base a ragioni; sarà quindi tale per nascita (LFD, §281 ann.). Il monarca esprime cioè il lato puramente formale e soggettivo della decisione, il lato dell'*Umschlagen* del concetto nell'esistenza, dunque dell'indeducibilità da ragioni, del *taglio* delle ragioni e delle controragioni. In questo senso, è stato giustamente detto che il sovrano è *una figura eminentemente politica*<sup>12</sup>, nel senso che egli fa apparire la non riducibilità della politica a una dimensione puramente giuridico-formale.

La figura del monarca ha come compito quello di mostrare, nel suo punto più alto, la strutturale contingenza dello spirito oggettivo (che è spirito *finito*<sup>13</sup>): la razionalità dello Stato necessariamente si farà esistente solo nel medio della volontà di una figura determinata dalla sua naturalità. Ma si giunge così a un risultato fondamentale: per Hegel nessuna espressione di volontà potrà mai avere altro ruolo, non potrà dunque mai essere in grado di *produrre* effettivamente quella razionalità di cui è solo la manifestazione

---

<sup>11</sup> Al riguardo cfr. la celebre lettura della rivoluzione francese offerta dalla *Fenomenologia* (Hegel, *Fenomenologia dello spirito*, cit., pp. 388 sgg.).

<sup>12</sup> Cfr. per es. M. Alessio, *Tra moralità ed eticità: la figura hegeliana del monarca nel manoscritto di Wannenmann e nei "Lineamenti"*, in *Filosofia politica*, XIII, 3 (dicembre 1998), pp. 471-478.

<sup>13</sup> Cfr. Hegel, *Enz.* 1830, §483. Sulla contingenza nella filosofia di Hegel cfr. N. Fazioni, *Il problema della contingenza. Logica e politica in Hegel*, FrancoAngeli, Milano 2015.

in termini empirici. Essa si produce effettivamente unicamente nel complessivo configurarsi della *Verfassung* statale.

## SOCIETÀ CIVILE ED ETICITÀ

Ma come è da pensare allora lo Stato oltre il monarca? A questo proposito Hegel è molto chiaro: non è possibile limitarsi a organizzare solo i “piani alti” della costituzione, altrimenti lo Stato va in rovina<sup>14</sup>. Hegel sembra voler dire che, se si intende la politica (e la filosofia politica) come teoria politica legata in primo luogo all’organizzazione del legislativo, della volontà sovrana, ciò che non si riesce a cogliere è esattamente la realtà dello Stato, non riducibile alla rappresentazione che di esso dà la teoria politica nonché alle istituzioni da essa prodotte. Per comprendere questo punto fondamentale è necessario tornare all’esposizione hegeliana della *società civile*, al fine di comprendere precisamente il suo ruolo.

Secondo Hegel la società civile, denominata fin da subito come «Stato dell’intelletto o della necessità», non costituisce una realtà a sé stante del mondo moderno, essendone piuttosto un momento astratto (LFD, §183). Ma precisamente quale momento? La risposta di Hegel è chiara: la società civile è «il momento astratto della *realtà* [*Realität*] dell’idea» (LFD, §184), grazie alla quale *tutti i momenti dell’idea ottengono il proprio esserci*<sup>15</sup>. La società civile, cioè, rende possibile l’oggettivarsi dell’idea etica in quanto esprime, di quest’ultima, il suo essere non un qualcosa di meramente pensato, bensì qualcosa di empiricamente esistente.

In che modo la società civile realizza questo suo compito di dare *Realität*, di costituire il *Dasein* della sostanza etica? Mediante il suo principio peculiare, la *particolarità* (LFD, §185), che è da intendere come il molteplice, arbitrario e multiforme agire dei singoli individui. Hegel spiega come tale agire sia l’elemento attivo (*das Tätige*) grazie al quale la sostanza etica viene all’essere quale universale proprio degli individui stessi (cfr. LFD, §187 ann.). La società civile, dunque, è intesa da Hegel come il processo nel quale gli individui, agendo a partire dal proprio arbitrio, giungono, proprio attraverso ciò, a riconoscere e a sapere l’universale etico che è la loro

---

<sup>14</sup> Cfr. Hegel, Rph 1824-25, p. 692.

<sup>15</sup> Cfr. Hegel, Rph 1824-25, p. 474. Giuliano Marini utilizza il neologismo “realità” per tradurre *Realität* in modo da non confonderlo con *Wirklichkeit*.

propria natura. Questo processo è da Hegel denominato *Bildung*, nozione che nel corso delle diverse esposizioni, in particolare negli anni Venti, assume progressivamente un ruolo sempre più centrale nella delineazione complessiva della società civile. Il sistema del bisogno e della necessità mostra a prima vista una multiforme varietà di azioni e di esistenze, l'estendersi in ogni parte e in ogni misura dell'arbitrio: questo è il risultato della modernità, nella quale appunto l'individuo si prende il diritto di scegliere come condurre la propria vita unicamente a partire da sé. Tuttavia proprio in questo mondo emerge l'universale etico, che dunque «ivi acquista il suo oggettivo esserci» (LFD, §187 ann.)<sup>16</sup>.

Evidentemente, il processo in base al quale l'individuo, agendo a partire dalle proprie scelte e inclinazioni arbitrarie, si inserisce naturalmente in una determinazione etica peculiare (di cui diviene appunto l'elemento attivo), non significa che l'arbitrio scompaia: la *Bildung* non è un processo di riconoscimento di una verità altra a me esterna che mi fa abbandonare la mia particolarità. Al contrario, la particolarità è e rimane l'elemento attivo: si tratta di un «levigarsi» dell'arbitrio, «cosicché [la particolarità] si sappia comportare secondo la natura della cosa»<sup>17</sup>. L'elemento dell'arbitrio è ineliminabile perché rappresenta il momento della decisione del singolo, che è sempre qualcosa di particolare e di inalienabile ad alcuna universalità, anche se si trova sempre sotto il governo delle potenze etiche. Gli uomini possono anche non riconoscere l'elemento sostanziale e porre la libertà nella semplice scelta, ma questo non pregiudica affatto l'universalità dell'azione, perché, proprio grazie all'infinitamente molteplice arbitrarietà del come, è il semplice e sostanziale che a imporsi e a costituire la vera libertà. Anche il terzo *Stand*, dedito completamente all'universale in sé e per sé e costituito dalla piramide dei funzionari, ha come proprio fondamento da una parte l'arbitrio del singolo (che si decide all'universalità), dall'altra la *Bildung*

---

<sup>16</sup> Hegel è ancora più chiaro nelle lezioni: cfr. per es. G.W.F. Hegel, *Vorlesungen über die Philosophie des Rechts. Berlin 1819-1820. Nachgeschrieben von J. R. Ringier*, hrsg. von E. Angehrn, M. Bondeli und H. N. Seelmann, in *Vorlesungen. Ausgewählte Nachschriften und Manuskripte*, Meiner, Hamburg 1983 sgg., Bd. XIV (2000), p. 152: «ciò che faccio è innanzitutto un particolare. lo devo imprimere in ciò lo stampo dell'universalità, in modo che quello che faccio non sia solo un che di istintuale, ma un che di formato» (quando non è specificata l'edizione italiana, la traduzione è mia).

<sup>17</sup> Così nel modo più chiaro si esprime Hegel nelle lezioni del 1822-23: G.W.F. Hegel, *Philosophie des Rechts nach der Vorlesungsnachschrift von H. G. Hotho 1822/23*, in *Vorlesungen über Rechtsphilosophie*, cit., Bd III, pp. 87-841, qui p. 583.

(grazie alla quale l'individuo si rende capace di – e dimostra di saper – agire per l'universale).

Si comprende così appieno il significato dell'eticità hegeliana. L'elemento etico non si presenta nel modo di una volontà o di un universale estrinseco e dispotico, né si dipana come una teoria che debba regolare dall'esterno una massa informe, o come un *Sollen* imposto agli uomini dalla riflessione esteriore. Al contrario, esso emerge dallo e nello stesso agire particolare come il problema del rapporto alla propria universalità etica, cioè come l'esigenza di riconoscere quegli elementi comuni e sostanziali che si mostrano quali condizione di possibilità di ogni agire umano. Tale esigenza trova la propria espressione nella pratica politica che essa dischiude, e che costituisce il *fester Boden* su cui poggia lo Stato moderno come «*realtà (Wirklichkeit) dell'idea etica*» (LFD, §257). L'insieme delle istituzioni che costituiscono la *Verfassung* statale, in quanto tutte radicate nel processo moderno della *Bildung*, non designano uno spazio chiuso in cui il problema etico-politico possa trovare una definitiva soluzione; piuttosto, l'esigenza del manifestarsi e dell'imporsi dell'universale è affidato all'agire concreto e finito, non ulteriormente teorizzabile, degli individui. L'eticità, ovvero l'identità di razionale e reale, non è affidata a una teoria o a un movimento storico che neutralizzi la tensione costitutiva dell'esperienza etica dell'uomo; al contrario, è qualcosa di già sempre presente (allo sguardo della filosofia) ma sempre ancora da realizzare, essendo sostanzialmente demandato al mondo dello Stato, non completamente teorizzabile, né, dunque, completamente trasparente alla filosofia (politica) stessa.

## **VERFASSUNG IM BESONDEREN: CORPORAZIONE E GOVERNO**

In quanto momento astratto, la società civile si è mostrata essere il *Boden* dello Stato, quel processo di *Bildung* che è presente in ogni momento della vita in quanto contraddistingue l'ethos moderno. La società civile, tuttavia, è da considerare anche nella sua *Wirklichkeit*, cioè non solo come momento astratto ma anche come articolazione effettiva dello Stato. Da questo punto di vista essa costituisce ciò che Hegel denomina *Verfassung im Besonderen* (LFD, §265): l'insieme di tutte le istituzioni che rendono possibile l'affermarsi moderno del diritto soggettivo quale diritto sostanziale, etico. Questo va inteso nel senso che vi sono determinate realtà in cui il *particolare*

non è solo il terreno dell'agire (come avviene sempre), ma anche il suo fine intrinseco. L'istituzione che manifesta questa seconda dimensione della particolarità, il suo essere non momento astratto della realtà (*Realität*) dell'idea, ma un lato del suo configurarsi effettivo (o *Wirklichkeit*), è la *corporazione*. All'analisi di questo snodo fondamentale della sua filosofia del diritto Hegel dedicherà, non a caso, sempre più spazio nelle lezioni successive ai *Lineamenti*; a esso dunque bisogna ora brevemente rivolgersi.

In Hegel, una corporazione è ogni istituzione che porta a esistenza concreta una comunanza di interessi particolari sussistente all'interno della società civile: in essa «l'uguale in sé della particolarità viene all'esistenza [...] come cosa comune [als *Gemeinsames*]» (LFD, §251). A difesa della *modernità* di tali istituzioni, Hegel si impegna, soprattutto nelle lezioni degli anni Venti, in un serrato confronto con le ideologie liberiste e liberali, che in quegli anni combattevano la propria battaglia contro le istituzioni corporative e cetuali, le quali apparivano il semplice residuo di un'epoca al tramonto<sup>18</sup>.

Il modo più immediato di comprendere il discorso sulle corporazioni di Hegel è certamente quello di leggervi la difesa, nella *Rechtsphilosophie*, di una teoria reazionaria volta nostalgicamente a un passato tramontato e a un rifiuto del presente; in tal modo tuttavia non si fa i conti fino in fondo con la logica del discorso di Hegel. È già rivelativo il fatto che, nelle lezioni degli anni Venti, parallelamente a un aumento di interesse per le corporazioni si registra un'analisi sempre più profonda e avvertita delle dinamiche legate allo sviluppo della società civile, anche di quelle più recenti che si cominciavano a verificare in Inghilterra. Si possono ricordare (a titolo puramente evocativo) le riflessioni sul rapporto che lega produzione capitalistica, disoccupazione, povertà e formazione della plebe; la questione minorile; la questione degli scioperi<sup>19</sup>. Le analisi di Hegel su questi fenomeni non si traducono mai in rifiuto estrinseco o in critica moralistica. Eppure, proprio nelle stesse lezioni in cui egli getta uno sguardo così penetrante sui più recenti sviluppi della nascente società capitalista, egli dichiara apertamente la sua convinzione circa l'importanza epocale delle corporazioni: «la comunità, la corporazione è il grande punto da affrontare

---

<sup>18</sup> Al riguardo cfr. E. Cafagna, *La libertà nel mondo. Etica e scienza dello Stato nei «Lineamenti di filosofia del diritto»*, Il Mulino, Bologna 1998, pp. 214-216.

<sup>19</sup> Cfr. per es. Hegel Rph 1824-25, pp. 596-598, 608-612.

al presente nel mondo riguardo alla costituzione [...]. Il compito nel tempo [presente] è di costituire corporazioni[;] non ci si vuol decidere a questo, il bisogno è presente, ma si teme di agire contro principi che valgono astrattamente»<sup>20</sup>. Il tema della corporazione, cioè, sembra emergere non come un residuo ma come elemento proprio della modernità: per Hegel, cioè, solo una considerazione astratta e limitata può condurre alla negazione delle corporazioni, che invece si dimostrano l'elemento proprio della *Verfassung* del mondo presente. Affrontando alcuni temi, quali l'idea della libertà di industria, il tema dell'andamento dei prezzi e soprattutto la questione dei monopoli, Hegel cerca di dimostrare come l'ideologia liberista non abbia affatto *eliminato* l'esistenza di interessi comuni; semplicemente la ha negata, producendo l'astrazione di un *homo oeconomicus* che non corrisponde alla realtà effettiva dell'agire dell'uomo moderno, producendo così una situazione in cui gli interessi comuni, in quanto negati, si presentano sotto altre forme e si sottraggono alla dinamica propriamente *politica* di una loro equa composizione.

Perché questo discorso di Hegel sia ben compreso, e ben distinto da tematizzazioni successive che superficialmente sembrano assumere gli stessi termini del discorso hegeliano ma che in realtà nulla vi hanno a che fare (per esempio il "corporativismo" novecentesco), è necessario tenere presente almeno due aspetti. Il primo: le corporazioni non sono in Hegel istituzioni teorizzate, progettate e prodotte da una razionalità (o teoria) o da una volontà centrale e universale al fine di dare al particolare il suo luogo d'espressione; esse nascono dal e nel particolare e non sono "fondate" da un'istanza teorica estranea. Non si tratta, quindi, neppure di assumere (o imporre) una volontà "comunitaria" che metta da parte gli interessi privati, di affermare un astratto *Sollen* secondo il quale gli individui dovrebbero agire in modo solidale a partire da considerazioni esteriori prodotte da un punto di vista "generale" o anche "filosofico". Al contrario, si tratta di riconoscere che la stessa attività particolare dell'uomo, la stessa ricerca del proprio bene, della propria sussistenza e del proprio riconoscimento fra gli altri, se assunte fino in fondo, conducono alla costituzione e alla fondazione di spazi comuni che si rivelano essenziali alla realizzazione stessa dell'individuo. L'individuo non è altro che un punto in cui converge il fascio di relazioni che

---

<sup>20</sup> Hegel Rph 1824-25, p. 619.

lo costituiscono; la realtà etico-politica non è, per Hegel, costituita da punti, bensì da linee che si intersecano producendo differenti superfici. L'oggettivazione dello spirito che si produce nello Stato è da intendere come uno spazio in cui si incrociano *differenti* razionalità e differenti configurazioni fra loro irriducibili (anche se tutte «ugualmente etiche»).

Il secondo punto riguarda la questione più generale dell'appartenenza. Con questo termine intendo il problema, ben chiaro già fra Settecento e Ottocento, riguardante lo statuto di quella parte della società costituita dai “senza parte”, cioè di coloro che sembrano agire al di fuori di ogni possibile elemento comune, che sembrano quindi esclusi dalla possibilità di configurare il proprio agire particolare come un agire in comune (o etico): è questo il caso di quel settore della realtà sociale moderna, in rapidissima ascesa numerica, che di lì a poco si chiamerà *proletariato*. Si potrebbe pensare che Hegel *descrive* le appartenenze della società del suo tempo (divisione in *Stände*: LFD, §§202-207) e che però, quando si trova di fronte al problema dei “senza parte” (ovvero di quel che egli chiama il *Pöbel*: LFD, §244), introduca una logica completamente differente: non più una descrizione, bensì una *narrazione* della genesi delle “non appartenenze” a partire dai meccanismi della moderna economia politica (§§243-245). Si manterrebbero così affiancati due differenti registri temporali: quello statico e quello dinamico, la ripetizione e l'accelerazione<sup>21</sup>. In realtà, la logica del discorso di Hegel sembra opporsi sia alla semplice registrazione delle “appartenenze” sia alla semplice narrazione del loro tramontare nella moderna società dominata dall'economia capitalista: né l'appartenenza né la non-appartenenza a un universale etico, infatti, possono essere decise in anticipo su un piano teorico. Questo significa che la filosofia, per Hegel, *non legifera* su questo piano, bensì si limita a individuare nell'esistenza di un agire comune la condizione di possibilità dell'azione politica.

La costituzione nel particolare si articola in primo luogo nelle istituzioni corporative. Il secondo lato è rappresentato invece dal *potere di governo* (*Regierungsgewalt*), che corrisponde nell'esposizione al secondo

---

<sup>21</sup> Con il termine “accelerazione” mi riferisco alle analisi di Reinhart Koselleck relative alla nascita dell'esperienza moderna della temporalità e della storia come *Geschichte*: cfr. R. Koselleck, *Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten*, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1979, tr. it. di A. Marietti Solmi, Marietti, Genova 1986; id., *Accelerazione e secolarizzazione*, Istituto Suor Orsola Benincasa, Napoli 1989.

potere dello Stato (LFD, §273). Poiché il suo ruolo è di *ricondere il particolare all'universale di cui fa parte* (LFD, §§288-289), esso si realizza nelle istituzioni della società civile in cui si manifesta l'autorità centrale, vale a dire la polizia e l'amministrazione della giustizia. Hegel pensa qui, evidentemente, allo sviluppo del gigantesco ingranaggio amministrativo proprio degli Stati moderni (in particolare della Francia<sup>22</sup>), che ha per lui il senso tutto positivo di imporre l'unità statale sulle spinte disgregatrici degli interessi particolari o "privati". Tuttavia, dal punto di vista di Hegel un potere di governo volto semplicemente a un'azione amministrativa sarebbe qualcosa di massimamente *contrario al diritto*, perché, imponendo un universale estrinseco all'intera realtà sociale, sarebbe un agire contrario all'orizzonte etico<sup>23</sup>. Nella sua «realtà in atto», l'azione amministrativa di governo non ha infatti di fronte una materia inerte da plasmare a partire da leggi semplici e generali, bensì una realtà composita e *costituita*; la sua azione deve essere allora compresa come dialettica fra *Regierung* e *Verwaltung*. Secondo una terminologia abbastanza comune all'epoca, la *Verwaltung* è l'attività complessiva riguardante l'insieme delle relazioni che si sviluppano nel seno delle differenti comunità particolari, ed è *eigentümlich*, è propria della cerchia in cui si sviluppa. Le corporazioni e comunità hanno dunque i propri organismi di amministrazione che *si differenziano* dagli ufficiali governativi: non sono cioè riconducibili a emanazione dello Stato, ma sono appunto *l'altro* dallo Stato, ciò che vi sta di fronte. Gli ufficiali governativi hanno il compito di mediare, di controllare, di evitare un eccessivo irrigidimento nella particolarità. È questo il senso dell'azione del potere di governo in quanto espressione dello Stato politico: il configurarsi della politicità delle cerchie *nel particolare*, ovvero la dimensione propriamente *politica* della *Verfassung im Besonderen*.

---

<sup>22</sup> Per quanto l'uniformazione in termini amministrativi dello Stato francese sia stata portata a compimento dalla rivoluzione francese e dal regime di Napoleone, si tratta come noto di un processo di lunga durata che prende avvio dalle politiche assolutistiche regie; cfr. S. Mannoni, *Une et indivisible. Storia dell'accentramento amministrativo in Francia*, 2 voll., Giuffrè, Milano 1994-1996.

<sup>23</sup> Nelle lezioni del 1822-23 Hegel parla espressamente, a tale proposito, di *Unrecht*: cfr. Hegel, *Philosophie des Rechts nach der Vorlesungsnachschrift von H. G. Hotho 1822/23*, cit., p. 784.

## LEGISLATIVO E GOVERNO NELLE ULTIME ESPOSIZIONI DELLA FILOSOFIA DEL DIRITTO

Lo Stato politico trova il suo punto culminante nel potere legislativo (*gesetzgebende Gewalt*, LFD, §273), perché esso delinea l'attività politica di mediazione fra particolare e universale *non* nel particolare (come avviene nella dialettica fra corporazioni e potere di governo), bensì *nell'universale stesso*. L'esposizione del potere legislativo è quella a cui Hegel dedica, nei corsi di lezione successivi ai *Lineamenti*, i maggiori sforzi di revisione, i quali produrranno effettivamente una modifica nell'esposizione complessiva dello Stato, la quale troverà il suo luogo di manifestazione più piena nell'esposizione dello spirito oggettivo dell'*Enciclopedia* del 1827/30.

La questione che più occupa Hegel è quella dell'oggetto del legislativo: egli sembra avere a lungo riflettuto su questo punto, come se individuasse una sostanziale difficoltà nella sua concezione, che non è slegata dalla problematicità dello statuto della nozione di «legge» che si riscontra nell'intera area tedesca nel primo Ottocento<sup>24</sup>. Nei *Lineamenti*, in effetti, l'oggetto del legislativo viene ridefinito per ben tre volte in soli due paragrafi (LFD, §§298 -299). Qui ci limiteremo a ricostruire l'esposizione contenuta nel corso del 1824-25, perché essa consente di comprendere al meglio la direzione verso cui muove la prospettiva hegeliana<sup>25</sup>. Qui il filosofo tedesco comincia la trattazione ricordando che esso «è in generale un oggetto importante, particolarmente però in relazione alle più recenti rappresentazioni (*Vorstellungen*) e universali pregiudizi»<sup>26</sup>. Ciò vale in modo particolare per la prima questione da affrontare, ovvero l'oggetto o ambito d'azione del legislativo. Se in generale esso può venir definito come «l'universale» della costituzione, una più precisa determinazione coinvolge tre differenti aspetti, che Hegel già nei *Lineamenti* aveva collegato, in un modo o nell'altro, al legislativo: la costituzione, le leggi e gli affari di governo più generali. Vediamo più da vicino, anche se necessariamente in forma schematica, ciascuno di essi.

---

<sup>24</sup> Rimando su questo all'ampio e preciso lavoro di E. Böckenförde, *Gesetz und gesetzgebende Gewalt. Von den Anfängen der deutschen Staatsrechtslehre bis zur Höhe des staatsrechtlichen Positivismus*, Duncker und Humblot, Berlin 1981<sup>2</sup>.

<sup>25</sup> Per una ricostruzione più complessiva, ampliata anche ai corsi di lezione precedenti e ai *Lineamenti*, rimando a Cesaroni, *Governo e costituzione in Hegel*, cit., pp. 135 sgg.

<sup>26</sup> Hegel, Rph 1824-25, p. 696.

La costituzione è ciò che nello Stato vi è di più universale, e proprio per questo «questo oggetto è già presente, non ha bisogno di essere fatto», perché «(la costituzione esiste, è in atto (*im Gange*))»<sup>27</sup>. La costituzione, dunque, non è oggettivabile né in un'istituzione né in una pratica politica, poiché queste ultime richiedono sempre, piuttosto, la costituzione come proprio orizzonte di pensabilità e possibilità. Certamente, la costituzione di uno Stato si modifica col tempo, tuttavia tale evoluzione non è un momento della costituzione stessa, ma è ciò che ne è al di là: la storia, qui delineata come «potere legislativo assoluto»<sup>28</sup>. Se davvero Hegel ha usato queste parole, esse sono da interpretare come riferimento all'orizzonte dello spirito assoluto, a cui la storia rimanda come punto di passaggio, cioè a quell'orizzonte che lo spirito oggettivo sempre presuppone e di cui è manifestazione empirica, nella forma sempre trascesa della determinazione etica. In ogni caso, questo primo possibile ambito di azione, quello definito dalla costituzione, è escluso dall'oggetto del legislativo.

La stessa cosa avviene anche per il secondo ambito, che è dato dalle leggi. Hegel non distingue fra leggi ordinarie e costituzionali: le leggi sono in generale la redazione in forma scritta delle forme di organizzazione, dei rapporti, dei diritti e doveri interni alla *Verfassung*. Attraverso le leggi la costituzione è dunque riconosciuta come propria dagli individui che vivono in essa. Anche questo ambito sembra dunque sostanzialmente sottratto a un'azione diretta del “potere legislativo”, benché la sua stessa denominazione possa far pensare l'opposto; è vero, infatti, che le leggi cambiano continuamente (usualmente in qualche dettaglio, che richiede del resto competenze specifiche), tuttavia questo processo «non ha la forma del cambiamento»<sup>29</sup>. Le *Vorstellungen* rivoluzionarie e post-rivoluzionarie di un “potere legislativo” inteso nel senso di un potere che “crea le leggi” non

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid. Questo significa evidentemente che il termine *Verfassung* non è in alcun modo riconducibile alla produzione di una *carta costituzionale* (a cui talvolta Hegel si riferisce criticamente con il termine *Konstitution*), ma ha semmai a che fare con l'insieme di rapporti che determinano la vita di una realtà sociale unitaria. Sulla critica alla *Vorstellung* della costituzione come qualcosa di *fatto* cfr. LFD, §273 ann. La distinzione fra *Verfassung* (o costituzione “materiale”) e *Konstitution* (o carta costituzionale) sarà fondamentale per la storia costituzionale tedesca, almeno da Gustav Schmoller in poi; cfr. almeno C. Schmitt, *Verfassungslehre*, Berlin 1928, 1993<sup>8</sup>; tr. it. a cura di A. Caracciolo, Giuffrè, Milano 1984.

<sup>29</sup> Hegel, *Philosophie des Rechts nach der Vorlesungsnachschrift von H. G. Hotho 1822/23*, cit., p. 788.

possono che produrre «una grande illusione»<sup>30</sup>. In Hegel, il concetto di legge è così sottratto alla forma assolutizzante dell'espressione di una volontà legislatrice (sia essa la volontà del principe o del popolo), per assumere il significato di espressione saputa dell'ordine della costituzione.

L'effettivo ambito d'azione del legislativo si riduce così chiaramente al terzo aspetto, costituito dai concreti affari universali dello Stato («konkret allgemeine Angelegenheit»<sup>31</sup>). Hegel prende le mosse dalla nota distinzione fra legge e ordinanza. Per Hegel si tratta di una «distinzione molto giusta», ma in un senso completamente diverso da quello attribuito dalla teoria diffusa, che vi fonda la divisione fra un potere (legislativo) che crea le leggi e un potere (esecutivo) che le applica. Hegel giudica infatti questa divisione fra produzione ed esecuzione «del tutto vuota»<sup>32</sup> e priva di effettivo legame con la realtà costituzionale; quest'ultima mostra piuttosto, come si è detto, che la legge è sempre già presente e non corrisponde dunque a nessun ambito d'azione specifico. Se dunque si distingue fra legge e ordinanza, non è per delimitare due differenti ambiti d'azione, bensì per distinguere il fondamento stabile e duraturo dello Stato da ciò che ne è invece l'attuazione concreta e sempre particolare. L'attività interna allo Stato che si realizza nel potere legislativo non riguarda dunque le leggi, ma *l'agire all'interno di esse per attivarle e renderle sempre presenti ed effettive nelle disposizioni e questioni universali e concrete*. L'attività politica, o, come dice Hegel, «la cosa principale che accade nello Stato», è «la conservazione dell'intero, la conservazione di un intero concreto e vivente»<sup>33</sup>. Tale attività che sostanzia la vita dello Stato è definita da Hegel, nel corso di lezioni che stiamo seguendo, con la sostantivazione del verbo *regieren*: il *Regieren*, il governare<sup>34</sup>. Il potere legislativo, in quanto momento di massimo raccoglimento dell'articolazione dello Stato, è l'estrinsecazione di questa attività: «il potere legislativo di fatto governa, e cioè nel senso che il suo oggetto è l'affare universale[;] esso è concreto e tale concreta attivazione del concreto è il governare»<sup>35</sup>. Le istituzioni che negli Stati moderni sono spesso definite come “legislative” non hanno dunque affatto la funzione di

---

<sup>30</sup> Hegel, Rph 1824-25, p. 698. Sulle “mitologie” connesse alle rappresentazioni moderne del potere legislativo, cfr. P. Grossi, *Prima lezione di diritto*, Laterza, Roma-Bari 2003.

<sup>31</sup> Hegel, Rph 1824-25, p. 699.

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Ivi, pp. 698-699.

<sup>34</sup> Cfr. ivi, p. 699.

<sup>35</sup> Ibid.

fare o di modificare le leggi: in realtà *partecipano al governo*, come Hegel afferma a proposito della costituzione inglese nelle sue lezioni di filosofia della storia<sup>36</sup>.

Bisogna tuttavia stare bene attenti a comprendere il senso complessivo di questo discorso, che rimette in discussione buona parte del lessico politico hegeliano utilizzato nei *Lineamenti*. Hegel distingue esplicitamente fra l'attività del legislativo, che coincide con l'attività complessiva dello Stato, e l'istanza universale di governo (funzionari, ministeri) che pure vi è presente. Quando Hegel dice che «il parlamento governa», non intende affermare che il parlamento sia espressione del governo inteso in questo secondo senso e che dunque i suoi deputati siano da annoverare nel terzo *Stand*. Nei corsi degli anni Venti lo *ständisches Element* continua ad essere il momento grazie al quale il “primo” e il “secondo stato”, cioè le famiglie agrarie ma soprattutto le cerchie della società, giungono alla propria espressione politica, manifestandosi come ciò che esse sono: concreta articolazione politica dello Stato. Ciò che nella *assemblea degli stati* (*Ständeversammlung*) viene rappresentato non è un insieme di volontà (ancor meno, ovviamente, la volontà generale del popolo), bensì gli *interessi oggettivi* concretamente esistenti nella società, i quali attraverso il legislativo (e la mediazione operata dall'istanza di governo) possono subire delle trasformazioni, degli aggiustamenti e così via<sup>37</sup>. La *Ständeversammlung* non esprime dunque il punto di vista dell'universale (che è proprio piuttosto della *Regierung*), bensì del particolare.

L'esposizione del legislativo del corso del 1824-25, che abbiamo ricostruito, è molto importante perché consente di comprendere al meglio l'*ultima* esposizione della filosofia del diritto data da Hegel: quella corrispondente alla filosofia dello spirito oggettivo contenuta nell'*Enciclopedia* del 1830. Come si evince anche da alcune lettere da lui

---

<sup>36</sup> «Il parlamento governa, sebbene gli Inglesi facciano finta di non avvedersene»: G.W.F. Hegel, *Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte*, in *Werke in zwanzig Bänden*. Auf der Grundlage der Werke von 1832-1845 neu editierte Ausgabe. Redaktion E. Moldenhauer und K. M. Michel, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 20006 (prima ed. 1970), vol. 12, p. 537; tr. it. *Lezioni sulla filosofia della storia*, a cura di L. Sichirollo e G. Bonacina, Laterza, Roma-Bari 2003, p. 368.

<sup>37</sup> Sulla rappresentanza in Hegel cfr. G. Duso, *Der Begriff der Repräsentation bei Hegel und das moderne Problem der politischen Einheit*, Nomos, Baden-Baden 1990.

scritte<sup>38</sup>, nell'elaborazione della seconda (1827) e terza (1830) edizione dell'*Enciclopedia* Hegel cercò di rimanere per quanto possibile fedele alla prima, ovvero di recuperare tutto quel che si poteva dai paragrafi scritti nel 1817. Ovviamente moltissime sezioni del sistema dovettero essere aggiornate o addirittura interamente riscritte, a dimostrazione del continuo lavoro di ripensamento e di evoluzione del sistema negli anni dell'insegnamento universitario. Per quanto riguarda l'esposizione del diritto statale interno (§§ 537-546 dell'*Enciclopedia* del 1830), si può notare come Hegel riesca nei primi paragrafi (precisamente dal 537 al 540) a recuperare, talvolta fino alla lettera, i paragrafi corrispondenti dell'edizione del 1817 (§§ 436-440). Dal § 541 in poi, invece, egli è costretto ad abbandonare il filo conduttore della versione precedente: in essa, infatti, mancava totalmente l'articolazione interna dello Stato politico. Ora, proprio a questo punto si incontra la sorpresa maggiore: Hegel infatti rinuncia a percorrere la strada che sarebbe apparsa più ovvia, ovvero quella di un breve riassunto dei paragrafi corrispettivi dell'altra opera pubblicata su questa sezione, i *Lineamenti*. Il §541, che deve introdurre l'articolazione dello Stato politico ed è il punto culminante dell'esposizione dello spirito oggettivo, propone infatti dei contenuti che non si trovano affatto nei paragrafi corrispettivi dell'opera del 1820 (§§ 272-274). Scrive Hegel: «la totalità vivente, la conservazione, cioè la produzione continua dello Stato in generale e della sua costituzione, è il governo (*die Regierung*)»<sup>39</sup>. E continua: «l'organizzazione necessaria *naturalmente* è il sorgere della *famiglia* e degli *stati* della società civile. Il governo è la parte *universale* della costituzione, cioè è la parte che ha per fine istituzionale la conservazione di quelle parti, e che insieme concepisce e attua i fini universali del tutto, i quali stanno al di sopra della sfera della famiglia e della società civile»<sup>40</sup>. Il governo viene così a identificarsi con lo Stato politico, al punto che, come si dice alla fine del paragrafo, l'organizzazione del governo coincide con il suo «differenziarsi in poteri».

---

<sup>38</sup> Cfr. la lettera a Daub del 19.12.1826, in *Briefe von und an Hegel*, 4 Bände, hrsg. von J. Hoffmeister und F. Nicolin, Meiner, Hamburg 1952-1960; Bd. III, p. 149; tr. it. (parziale) *Lettere*, a cura di P. Manganaro, Laterza, Bari 1972, p. 326.

<sup>39</sup> Hegel, *Enz.* 1830, §541.

<sup>40</sup> *Ibid.*

Poche sono le letture che hanno tentato di rendere ragione di questo paragrafo e dell'uso ampio che si fa della nozione di governo<sup>41</sup>. L'idea di una certa discontinuità con l'esposizione dei *Lineamenti* viene anche da una considerazione esteriore, ma alquanto significativa: il termine "sovranità", che riveste un'importanza strategica nei *Lineamenti* ed è ancora ampiamente utilizzato nelle lezioni degli anni Venti, qui *scompare del tutto*. Il punto essenziale da comprendere, a mio avviso, è che questa centralità del governo non si traduce nell'idea di uno "Stato dei funzionari" in cui la sovranità dello Stato è riassorbita nell'agire dell'istanza governativa ed amministrativa (come nei dottrinari francesi, a cui invece talvolta Hegel è stato avvicinato<sup>42</sup>). Questa lettura, che schiaccia l'intero Stato politico sull'attività del ceto dei funzionari governativi, non spiega per quale motivo, nell'esposizione dell'*Enciclopedia*, quest'ultimo viene definito «potere particolare di governo»<sup>43</sup>, quindi come *un momento* che compare nella *Regierung*, ma che, in quanto momento «particolare», non la esaurisce affatto.

L'unico modo per rendere ragione del §541 dell'*Enciclopedia* del 1830 sembra essere quello di richiamare l'esposizione data nel corso del 1824/25, in particolare la nozione di *Regieren* che lì si è presentata come momento centrale della vita dello Stato. Il governo del §541 non rimanda a un'istanza determinata, bensì a un'attività: a quella «attivazione universale della vita dello Stato», articolata al suo interno, in cui prende forma l'attività *politica* dello Stato in quanto confronto fra istanze e ricerca dell'equilibrio. L'articolazione di questa "unica" attività articolata dello Stato non presenta dunque tanto una distinzione in "poteri", bensì in istanze agenti al suo interno, che sono ancora una volta tre. La prima è definita «potere governante del principe» (*fürstliche Regierungsgewalt*)<sup>44</sup>. Il monarca mantiene tutti i caratteri che aveva precedentemente, cioè la funzione di rendere *uno e semplice* lo Stato (con riferimento soprattutto ai rapporti con altri Stati); il termine *Regierung* che qui compare non può dunque rinviare a un'integrazione del monarca nella piramide amministrativa quale suo vertice:

<sup>41</sup> Mi riferisco a E. Fleischmann, *La philosophie politique de Hegel*, Gallimard, Paris 1992<sup>2</sup>, pp. 293-294; C. Cesa, *Entscheidung und Schicksal: die fürstliche Gewalt*, in *Hegels Philosophie des Rechts. Die Theorie der Rechtsformen und ihre Logik*, hrsg. von D. Henrich u. R-P. Horstmann, Stuttgart 1982, pp. 185-205, qui pp. 203-205.

<sup>42</sup> Mi riferisco qui alla lettura di Cesa (ibid.).

<sup>43</sup> Hegel, *Enz* 1830, §543.

<sup>44</sup> Ivi, §542.

“governo” rinvia ancora all’attività complessiva definita nel §541. Il secondo momento è definito «potere particolare di governo» (*besondere Regierungsgewalt*) e corrisponde all’insieme dei funzionari che costituiscono lo *Stand* dell’universalità<sup>45</sup>. Nella dizione è già evidente, come già accennato, la necessità hegeliana di tenere distinto questo momento dall’intero di cui fa parte. Nonostante l’apparente continuità, si tratta di una determinazione molto differente da quella del «potere di governo» dei *Lineamenti*: quest’ultimo si identificava sostanzialmente, come abbiamo visto in precedenza, con la dinamica della *Verfassung im Besonderen* (mediazione *nel particolare*, mentre il legislativo era mediazione *nell’universale*). Qui invece Hegel sta parlando proprio dell’istanza governativa che è presente in ciascuna sfera senza però esaurirne alcuna. Solo in questo modo si spiega perché ora il «potere legislativo» compaia come uno dei rami del potere particolare di governo<sup>46</sup>: esso vi partecipa, ma non lo esaurisce. Il terzo momento è «l’assemblea degli stati» (*die ständische Behörde*)<sup>47</sup>. È qui che si misura forse nel modo più evidente lo scarto rispetto alla tripartizione dei *Lineamenti*: il «potere legislativo» non è più infatti un momento fra gli altri, ma il principale ambito dell’attività di governo, al quale appunto partecipano, oltre agli elementi del governo in senso stretto, i deputati rappresentanti delle sfere particolari che vanno a costituire l’assemblea degli stati. Quest’ultima definisce il momento essenziale della *partecipazione* (*Teilnahme*): essenziale perché evita che l’istanza di governo, che pure comprende al meglio l’universale e il bene dello Stato, si *assolutizzi* (ovvero si identifichi con l’attività di governo complessiva) e che lo Stato scada a mera attività amministrativa, rimanendo invece luogo del confronto (e dello scontro) che anima la vita propriamente *politica* dello Stato.

Nel *Regieren* quale si sviluppa nelle lezioni del 1824/25, così come nel governo del §541 dell’*Enciclopedia* del 1830, giunge a piena espressione la dimensione del diritto come co-appartenersi di eticità e politica. Se l’eticità si manifesta nello stesso agire particolare e finito degli individui, nel senso del necessario insorgere degli elementi e dei problemi comuni che in tale agire sono necessariamente implicati, e se tale agire si traduce così in molteplici istituzioni, tuttavia la verace configurazione di esse avviene solo

---

<sup>45</sup> *Ivi*, §543.

<sup>46</sup> Cfr. *ibid.*

<sup>47</sup> *Ivi*, §544.

nell'attività di mediazione *politica* delle differenze. L'eticità, dunque, quale orizzonte di pensabilità dell'agire, delinea e delimita spazi comuni e produce differenze, le quali richiedono e insieme producono la mediazione politica che nel governo si manifesta e in cui, prima ancora che nella decisione del principe, si risolve lo Stato.

#### **RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Alessio, M., *Tra moralità ed eticità: la figura hegeliana del monarca nel manoscritto di Wannemann e nei "Lineamenti"*, in *Filosofia politica*, XIII, 3 (dicembre 1998), pp. 471-478

Böckenförde, E., *Gesetz und gesetzgebende Gewalt. Von den Anfängen der deutschen Staatsrechtlehre bis zur Höhe des staatsrechtlichen Positivismus*, Duncker und Humblot, Berlin 1981<sup>2</sup>

Bourgeois, B., *Études hégéliennes. Raison et décision*, Puf, Paris 1992

Cafagna, E., *La libertà nel mondo. Etica e scienza dello Stato nei «Lineamenti di filosofia del diritto»*, Il Mulino, Bologna 1998

Cesa, C., *Entscheidung und Schicksal: die fürstliche Gewalt*, in *Hegels Philosophie des Rechts. Die Theorie der Rechtsformen und ihre Logik*, hrsg. von D. Henrich u. R-P. Horstmann, Stuttgart 1982, pp. 185-205

Cesaroni, P., *Governo e costituzione in Hegel. Le lezioni di filosofia del diritto*, FrancoAngeli, Milano 2006

Duso, G., *Der Begriff der Repräsentation bei Hegel und das moderne Problem der politischen Einheit*, Nomos, Baden-Baden 1990

– *Libertà e costituzione in Hegel*, FrancoAngeli, Milano 2013

Fazioni, N., *Il problema della contingenza. Logica e politica in Hegel*, FrancoAngeli, Milano 2015

Fleischmann, E., *La philosophie politique de Hegel*, Gallimard, Paris 1992<sup>2</sup>, pp. 293-294

Grossi, P., *Prima lezione di diritto*, Laterza, Roma-Bari 2003

Hegel, G.W.F., *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, in *Gesammelte Werke. In Verbindung mit der deutschen Forschungsgemeinschaft*, Hamburg, Meiner, Bd. 14.1, hrsg. von K. Grotzsch und E. Weisser-Lohmann, 2009, trad. it. a cura di G. Marini, Roma-Bari, Laterza 2001<sup>2</sup>

– *Phänomenologie des Geistes*, in *Gesammelte Werke*, cit., Bd. 9, hrsg. von W. Bonsiepen und R. Heede, 1980; trad. it. a cura di G. Garelli, Torino, Einaudi 2008

– *Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaft im Grundrisse (1830)*, in *Gesammelte Werke*, cit., Bd. 20, hrsg. von W. Bonsiepen und H.C. Lucas, 1992; trad. it. a cura di B. Croce, con aggiunta delle prefazioni a cura di A. Nuzzo, Laterza, Roma-Bari 2002<sup>8</sup>

– *Philosophie des Rechts nach der Vorlesungsnachschrift von H. G. Hotho 1822/23*, in *Vorlesungen über Rechtsphilosophie*, hrsg. von K.-H. Ilting, 4 Bde., Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1973-4, Bd III, pp. 87-841

– *Philosophie des Rechts nach der Vorlesungsnachschrift K. G. v. Griesheims 1824/25*, in *Vorlesungen über Rechtsphilosophie*, cit., Bd. IV, pp. 67-752

– *Vorlesungen über die Philosophie des Rechts. Berlin 1819-1820. Nachgeschrieben von J. R. Ringier*, hrsg. von E. Angehrn, M. Bondeli und H. N. Seelmann, in *Vorlesungen. Ausgewählte Nachschriften und Manuskripte*, Meiner, Hamburg 1983 sgg., Bd. XIV (2000)

– *Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte*, in *Werke in zwanzig Bänden. Auf der Grundlage der Werke von 1832-1845 neu editierte Ausgabe*. Redaktion E. Moldenhauer und K. M. Michel, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2000<sup>6</sup> (prima ed. 1970), vol. 12; trad. it. *Lezioni sulla filosofia della storia*, a cura di L. Sichirollo e G. Bonacina, Laterza, Roma-Bari 2003

– *Briefe von und an Hegel*, 4 Bände, hrsg. von J. Hoffmeister und F. Nicolin, Meiner, Hamburg 1952-1960; trad. it. (parziale) *Lettere*, a cura di P. Manganaro, Laterza, Bari 1972

Koselleck, R., *Kritik und Krise. Ein Beitrag zur Pathogene der bürgerlichen Welt*, Verlag Karl Alber, Freiburg-München 1959, trad. it. di G. Panzieri, *Critica illuminista e crisi della società borghese*, a cura di P. Schiera, Il Mulino, Bologna 1972

– *Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten*, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1979, tr. it. di A. Marietti Solmi, Marietti, Genova 1986;

– *Accelerazione e secolarizzazione*, Istituto Suor Orsola Benincasa, Napoli 1989

Mannoni, S., *Une et indivisible. Storia dell'accentramento amministrativo in Francia*, 2 voll., Giuffré, Milano 1994-1996

Schmitt, C., *Verfassungslehre*, Berlin 1928, 1993<sup>8</sup>; trad. it. a cura di A. Caracciolo, Giuffré, Milano 1984

Siep, L., *Hegels Theorie der Gewaltenteilung*, in *Hegels Rechtsphilosophie im Zusammenhang der europäischen Verfassungsgeschichte*, hrsg. von H.-Ch. Lucas u. O. Pöggeler, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1986, pp. 387-420